

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT E DELLA SALUTE - I° STRALCIO

CIG: 7653870D52

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 5

QUESITO:

La scrivente impresa essendo in possesso della attestazione SOA con categorie OG1 cl. VI e OG11 cl. III chiede se è possibile la partecipazione come impresa singola (art. 92, c. 1, del DPR 207/2010) ovvero è necessario costituire raggruppamento temporaneo d'impresе per le ulteriori categorie previste nel bando.

RISPOSTA:

Si precisa quanto segue:

- 1) il concorrente per poter essere ammesso alle fasi successive di gara deve, se concorre singolarmente, possedere i requisiti richiesti nel bando, come espressamente previsto dall'art. 92, comma 1 del DPR 207/2010. Tanto premesso le categorie e le qualifiche possedute ed indicate nel quesito non sono sufficienti a partecipare singolarmente.
- 2) Si ricorda inoltre l'ANAC con deliberazione n. 6 del 2017 prevede che *"..... l'impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.....a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara....."*